



Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche” al personale dipendente dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese - Approvazione.

La Giunta camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici”, in vigore dal 1° aprile 2023, efficace dal 1° luglio 2023, la cui disposizione contenuta nell’art. 45, comma 2, prevede espressamente l’obbligo in capo alle amministrazioni, stazioni appaltanti ed enti concedenti, di stabilire secondo i rispettivi ordinamenti i criteri di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche, nonché quelli della corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo

Atteso che l’attribuzione di tali incentivi economici, come prevista dal legislatore, è finalizzata a incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di gestione delle procedure d’appalto e nella conseguente esecuzione e collaudo finale, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche che sono necessarie per l’espletamento di tali funzioni, che comportano rilevanti responsabilità civili e penali;

Preso atto degli interventi normativi e giurisprudenziali succedutisi sulla materia in oggetto e richiamando in modo particolare il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con determinazione n. 16/2021, relativamente all’adozione ex post del regolamento de quo con efficacia retroattiva, stante l’applicazione del principio *tempus regit actionem* in deroga al principio di carattere generale *tempus regit actum* ed il parere della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Lombardia, n. 29/2021 sulla tassativa applicazione dell’incentivazione alle “funzioni tecniche” espresse in termini non estensivi al comma 2 dell’art. 113 del precedente Codice dei contratti pubblici nonché ai loro collaboratori, in vigore fino al 30 giugno 2023, oggi novellato dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 con decorrenza a valere dal 1° luglio 2023;

Tenuto conto degli indirizzi stabiliti attraverso lo “schema di regolamento incentivi tecnici”, redatto ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, elaborato dall’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) ed approvato in data 26 agosto 2018 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Considerato che il citato schema di Regolamento elaborato da ITACA deve essere integrato, nelle parti modificate dall’ art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che ha acquisito efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di garantirne l’ultrattività anche a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. 50/2016 e della contestuale data di effettiva efficacia del D.Lgs. 36/2023;

Atteso che le modifiche apportate dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 all'istituto degli incentivi tecnici già disciplinato dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 hanno riguardato nello specifico i seguenti elementi di novità:

- il limite massimo annuale complessivamente maturato nel corso dell'anno a titolo di incentivi tecnici dal singolo dipendente è elevato fino al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, rispetto alla precedente previsione del limite del 50%;
- il nuovo limite del 100% può essere incrementato dell'ulteriore quota del 15% in caso di utilizzo di strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto;
- gli incentivi vengono erogati direttamente al personale dipendente senza confluire nel fondo per l'incentivazione, come invece previsto dal precedente art. 113 del previgente D.Lgs. 50/2016;
- sono definite analiticamente e in maniera tassativa l'elenco, contenuto nell'allegato I.10 del nuovo Codice, le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che nel precedente art. 113 del D.Lgs. 50/2016 venivano invece chiamate in maniera generica "funzioni tecniche";
- le risorse per remunerare le attività tecniche sono estese a tutte le procedure e non solo alle procedure competitive d'appalto e riguardano quindi anche gli affidamenti diretti che, a parità di funzioni tecniche svolte, diventano quindi incentivabili;

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere all'approvazione del Regolamento che integra le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto del richiamato art. 113, con specifica decorrenza per ciascun periodo, e contempla la ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'erogazione degli incentivi tecnici spettanti al personale incaricato all'espletamento delle attività oggetto di incentivo per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, stabilendo i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, al fine di dotare questa Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione, affidamento e controllo dei lavori, dei servizi e delle forniture, garantendo l'esecuzione dei contratti nel pieno rispetto dei documenti programmatici, dei documenti posti a base di gara, dei tempi e dei costi stabiliti;

Vista la deliberazione n. 9 del 15 maggio 2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, con la quale è stato approvato il testo del Regolamento in oggetto;

Dato Atto che l'art. 6, lettera d), dello Statuto dell'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese prevede che il nuovo Regolamento avrà efficacia soltanto dopo l'approvazione da parte della Giunta camerale;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell'8 febbraio 2022;

Esaminato il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Azienda;

Sentita, a tal proposito, la relazione del Segretario Generale;

- dopo approfondita discussione;

- all'unanimità,

Delibera

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il "Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale dell'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto camerale.

Cagliari, 24 ottobre 2023

Il Segretario Generale
(Dott. Cristiano Erriu)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Presidente
(Ing. Maurizio de Pascale)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE” AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AZIENDA SPECIALE CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici. Analoghe disposizioni legislative, con alcuni correttivi, che derogano la costituzione dell’apposito fondo, sono previste all’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito “nuovo Codice”, in vigore dal 1° aprile 2023 e con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento. A fronte dell’espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore ha previsto l’incentivazione del personale interno incaricato.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili e impianti;
 - i collaboratori dei soggetti di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice e dell’articolo 45, comma



4, ultimo periodo del *nuovo Codice*, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Fino al 30 giugno 2023, data di abrogazione del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, data in cui il *nuovo Codice* acquista efficacia, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'art. 2, riguardano le seguenti funzioni/attività (Allegato I.10):
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del progetto (ex Responsabile unico del procedimento);
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell'esecuzione;
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p) collaudo tecnico-amministrativo;
 - q) regolare esecuzione;
 - r) verifica di conformità;
 - s) collaudo statico (ove necessario).



Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento (responsabile unico del progetto nel *nuovo Codice*) ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice e dall'articolo 63 del *nuovo Codice* in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche i dipendenti, di volta in volta individuati nel gruppo di lavoro, che collaborano alla programmazione, alla progettazione (a decorrere dal 1° luglio 2023), alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, di seguito elencati:
 - a) il Responsabile unico del procedimento (Responsabile unico di progetto nel *nuovo Codice*), nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
 - b) il personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) il personale degli uffici tecnici e amministrativi, che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori, forniture e servizi, alla verifica dei progetti (a decorrere dal 1° luglio 2023 anche alla progettazione in conformità al *nuovo Codice*) di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - d) i collaboratori, tecnici, o amministrativi, del responsabile unico del procedimento (responsabile unico di progetto nel *nuovo Codice*), che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.
3. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
4. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma. L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili.



Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5 del Codice e dell'art. 45 comma 8 del *nuovo Codice*, destina una percentuale non superiore al 25 per cento nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice e dell'art. 45 comma 8 del *nuovo Codice*; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Fino al 30 giugno 2023, data di abrogazione del D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.



3. A decorrere dal 1° luglio 2023, data in cui il *nuovo Codice* acquista efficacia, ai sensi dell'art. 45, comma 4, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse a disposizione della Stazione Appaltante, per le finalità indicate ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45 del *nuovo Codice* (somme a disposizione dell'Amministrazione per acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, la formazione, specializzazione e oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge funzioni tecniche).
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura amministrativa fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo, destinazione delle risorse)

1. Fino al 30 giugno 2023, data di abrogazione del D.Lgs. 50/2016, è costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a



contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2023, data in cui il *nuovo Codice* acquista efficacia, la stazione appaltante destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e per le finalità indicate ai successivi commi, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante, in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1, e, dalla data del 1° luglio 2023, nel quadro economico di ciascuna procedura di affidamento, è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
 3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice e dell'art. 45, commi 3 e 6 del *nuovo Codice*, le risorse sono destinate:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
- Una parte delle risorse di cui alla precedente lettera b) è in ogni caso utilizzata:
- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
 5. La misura effettiva della destinazione delle risorse è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo la seguente tabella:

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 1.000.000 euro	2%



Da 1.000.001 a 2.000.000 euro	1,8%
Da 2.000.001 a 4.000.000 euro	1,6%
Oltre 4.000.000 euro	1,4%

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture le risorse possono essere destinate solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto in conformità alle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2 e ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (*nuovo Codice*).
7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 15 % di quella relativa alla corrispondente classe di importo nel caso in cui siano adottati metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.
9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione delle risorse)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dal successivo articolo 13. La misura percentuale degli incentivi stabilita al precedente articolo 9 costituisce limite massimo inderogabile, fatta salva la maggiorazione prevista al comma 8 del medesimo articolo.
3. Quanto previsto dal presente regolamento si applica anche qualora il personale individuato nel gruppo di lavoro, sia assunto con forme di lavoro flessibile.

Articolo 11

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Direttore Generale, o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del



presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice e, con riferimento al *nuovo Codice*, dagli articoli 120 e 121, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 e 107 del D.lgs. n. 50/2016 e agli articoli 120 e 121 del D.Lgs. 36/2023.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono a disposizione dell'amministrazione e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, rimangono a disposizione dell'amministrazione e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento (responsabile unico del progetto nel *nuovo Codice*) e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate di seguito nonché tra i loro collaboratori: programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. Fino al 30 giugno 2023, data di abrogazione del D.Lgs. 50/2016, le risorse di cui al



comma precedente sono così ripartite:

LAVORI

<i>Attività specifica</i>	<i>Quota %</i>
Programmazione della spesa	5 %
Valutazione preventiva dei progetti	5 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10% (così suddiviso: 6% al Rup, 4% ai collaboratori se nominati) (1)
Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate dal Codice appalti o altre disposizioni normative	40 % (così suddiviso: 35% al Rup, 5% per collaboratori se nominati) (1)
Direzione dei lavori	30 % (così suddiviso: 20% al Direttore dei lavori, 10% ai componenti dell'ufficio direzione lavori se costituito) (1)
Collaudi (tecnico amministrativo e statico)	10 %
TOTALE	100% (dell'80%)

SERVIZI E FORNITURE

<i>Attività specifica</i>	<i>Quota %</i>
Programmazione della spesa	5 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20 % (così suddiviso: 14% al Rup, 6% ai collaboratori se nominati) (1)
Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate dal Codice appalti o altre disposizioni normative	40 % (così suddiviso: 35% al Rup, 5% per collaboratori se nominati) (1)
Direzione dell'esecuzione del contratto	30 % (così suddiviso: 20% al Direttore dell'esecuzione, 10 % ai componenti dell'ufficio direzione lavori se costituito) (1)
Verifica di conformità	5 %
TOTALE	100% (dell'80%)



(1) Qualora non siano nominati collaboratori l'intera quota andrà al Rup o al Direttore dei lavori o dell'esecuzione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2023, data in cui il *nuovo Codice* acquista efficacia, le risorse di cui al comma 1 sono così disciplinate:

3.1. Il Direttore Generale, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce - su proposta del responsabile del progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture. Qualora non siano nominati collaboratori e/o non siano conferiti incarichi professionali esterni per le funzioni di cui al precedente articolo 3 comma 2, l'intera quota andrà ripartita tra il Responsabile unico del progetto e il Direttore dei lavori o dell'esecuzione.

3.2. Ai fini della quantificazione e successiva liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 3, il responsabile unico del progetto propone al Direttore Generale, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Direttore Generale (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore Generale assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile unico del progetto documenta al Direttore Generale (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore Generale valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del progetto documenta al Direttore Generale l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;



- il Direttore Generale valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente, e assume la determinazione di liquidazione.
4. La corresponsione dell'incentivo ai dipendenti è disposta dal Direttore Generale, sulla base di una relazione predisposta dal RUP, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti.
 5. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alle fasi di programmazione, (progettazione dal 1° luglio 2023), validazione dei progetti e affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata a conclusione delle procedure di gara di scelta del contraente (aggiudicazione definitiva).
 6. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite al RUP è effettuata:
 - **per lavori**, in misura pari al 40%, a conclusione delle procedure di gara, in misura pari ad un ulteriore 40% a conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
 - **per servizi e forniture**, in misura pari al 40%, a conclusione delle procedure di gara, il restante 60% suddiviso in quote annuali per tutta la durata del contratto, previa effettuazione di verifica di conformità annuale.
 7. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alla direzione lavori o direzione dell'esecuzione del contratto, è effettuata:
 - **per lavori**, in misura pari al 40%, al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale risultante dagli stati di avanzamento dei lavori, in misura pari ad un ulteriore 40% a conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
 - **per servizi e forniture**, il 100% è suddiviso in quote annuali per tutta la durata del contratto, previa effettuazione di verifica di conformità annuale.
 8. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite al collaudo e di verifica di conformità è effettuata in misura pari al 100% dopo l'approvazione dei relativi certificati.
 9. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Direttore, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.
 10. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b) del presente regolamento.

Articolo 14

(Applicazione, entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e si applica alle attività svolte a decorrere dal



**Centro Servizi
per le imprese**

Camera di Commercio Cagliari - Oristano

20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici siano state previste le risorse necessarie.